

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FOSCHI, RUBBI, REBECCHINI, ALIVERTI, D'ONOFRIO, FONTANA, PACINI, ROMEI Roberto, CODAZZI, DI STEFANO, COLOMBO Vittorino (V.), BOMBARDIERI, ACCILI, LAPENTA, IANNI, MELOTTO, PINTO Michele, MEZZAPESA, GENOVESE, DI LEMBO, CENGARLE, DEGOLA, NEPI, FALLUCCHI, MASCARO, FIMOGNARI, MELANDRI, COSTA, GIUST, JERVOLINO RUSSO e ANGELONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1985

#### Adeguamento del Ministero del turismo e dello spettacolo alle finalità della legge 17 maggio 1983, n. 217

ONOREVOLI SENATORI. — La progressiva evoluzione del movimento turistico interno e internazionale, pone con marcata evidenza la necessità di una adeguata politica programmata del settore, capace di portare a coordinamento e ad unità di sintesi le ricche peculiarità regionali e locali di preminente interesse turistico, nel pieno rispetto delle ampie prerogative delle Regioni.

In questo contesto, è ormai largamente riconosciuta l'esigenza di adeguare opportunamente le strutture del Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per corrispondere correttamente ai disposti e ai contenuti della legge-quadro sul turismo n. 217 del 1983, che costituisce una valida premessa per armonizzare fra centro e periferia una politica turistica suscettibile di sviluppo.

Con il presente disegno di legge ci si propone appunto di dettare le disposizioni necessarie all'adeguamento dell'apparato del Ministero del turismo e dello spettacolo per renderlo maggiormente funzionale nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali quali risultano dal quadro normativo venutosi a creare, come si è detto, a seguito dell'emanazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, correttamente denominata « legge-quadro per il turismo ».

L'esperienza compiuta negli ultimi anni ci aveva peraltro già messo in guardia a proposito della necessità di far uscire il Ministero del turismo e dello spettacolo da quel ruolo residuale che gli era stato assegnato al momento del trasferimento delle funzioni di amministrazione diretta alle Regioni.

Non siamo dunque in presenza di un tentativo di ripercorrere all'indietro un cammino che, fra l'altro, troverebbe insormontabili ostacoli nella disciplina costituzionale, bensì di aiutare il processo di pieno dispiegamento delle funzioni regionali attraverso il potenziamento del momento di riferimento nazionale delle singole politiche turistiche delle Regioni.

Alla base di un tale processo sta infatti non solo l'abbandono di qualunque concezione del Ministero quale organo di amministrazione diretta, ma anche la ricerca di un nuovo posizionamento di tale ruolo attraverso il potenziamento di due funzioni:

a) quella dell'indirizzo e del coordinamento, già affrontata dagli articoli 12 e 3 della legge-quadro;

b) quella di supporto tecnico alla politica turistica comune, sia nei rapporti comunitari che in quelli internazionali.

Accanto a tali due punti, significativi del presente disegno di legge, composto di otto articoli, sono inseriti anche altri tre aspetti, non di poco conto, che sono:

1) la prosecuzione dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, a carattere pluriennale, già previsto dalla legge n. 217 del 1983, in misura insufficiente e temporalmente limitata;

2) l'avvio realistico del piano turistico nazionale;

3) la definizione di una controversia tuttora in essere riguardante la disciplina dei prezzi della ricettività turistica.

Passando ad una breve illustrazione degli articoli si evidenzia quanto segue.

L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, consistenti essenzialmente nell'attuazione di quella disposizione di principio, contenuta anche nell'articolo 1, secondo comma, della legge-quadro, che vuole le attività turistiche sviluppate secondo linee di sviluppo equilibrato, tenendo anche conto

degli effetti moltiplicatori ed amplificatori di tali attività sull'intero sistema economico.

L'articolo 2 istituisce, in coerenza con le suddette finalità la Direzione generale per il coordinamento dello sviluppo turistico, articolata su due tronconi di attività, rispettivamente quelle della programmazione e della ricerca e quelle delle relazioni sovranazionali ed internazionali (che sono, anche in base alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sottratte alla competenza regionale).

L'articolo 3 emana le disposizioni per il riassetto dei ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo, al fine di ottenere che il relativo apparato possa far fronte ai nuovi compiti attribuitigli.

L'articolo 4 consente l'integrazione fra burocrazia e ricerca, al fine di ottenere i migliori risultati possibili nell'espletamento dei compiti di studio e programmazione che sono alla base di qualunque seria politica di indirizzo.

L'articolo 5 permette, come si è detto, la prosecuzione dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, che era iniziato con l'approvazione della legge-quadro e della cui insufficienza si sono ormai rese conto tutte le forze politiche di Governo e di opposizione.

L'articolo 6 consente finalmente di realizzare quel piano turistico nazionale la cui mancanza aveva persino spinto qualcuno a supplirvi con esercitazioni culturali che non hanno sortito alcun effetto razionalizzatore perchè prive di qualunque giuridicità.

L'articolo 7 porta chiarezza in ordine alla *vexata quaestio* della disciplina dei prezzi della ricettività turistica, dettando le procedure necessarie alla individuazione dei prezzi concordati degli alberghi e delle strutture extra-alberghiere.

L'articolo 8 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria del disegno di legge in oggetto, in ossequio alle disposizioni previste dall'articolo 81 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

La presente legge disciplina l'adeguamento del Ministero del turismo e dello spettacolo alle finalità di equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse previste dalla normativa vigente, onde porre il Governo in condizione di meglio esercitare le funzioni e le competenze indicate dagli articoli 4, 5, 6, terzo comma, e 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dagli articoli 1, 2, 3 e 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

## Art. 2.

*(Direzione generale per il coordinamento dello sviluppo turistico)*

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, organizzato secondo le disposizioni dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1959, n. 617, e successive modificazioni, è istituita la Direzione generale per il coordinamento dello sviluppo turistico, articolata in due divisioni con i seguenti compiti:

1) divisione della programmazione, della ricerca e degli studi: programmazione del turismo; predisposizione del bilancio annuale e pluriennale del Ministero; studio dei problemi riguardanti la struttura della domanda e dell'offerta turistica, nonché le funzioni pubbliche attinenti al turismo; raccolta, comparazione, analisi e diffusione dei dati relativi ai flussi turistici; creazione e funzionamento del sistema informativo computerizzato del turismo; elaborazione del piano turistico nazionale; segreteria tecnica del comitato di coordinamento per la pro-

grammazione turistica e del Comitato consultivo nazionale;

2) divisione delle relazioni internazionali: coordinamento con il Ministero degli affari esteri in materia di rapporti turistici internazionali; collaborazione con il Ministero degli affari esteri per le iniziative finalizzate alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo nel settore del turismo; problemi attinenti alla partecipazione dell'Italia alle iniziative dell'Organizzazione mondiale del turismo; iniziative ed interventi nazionali per l'attuazione delle misure, di carattere dispositivo e finanziario, necessarie alla realizzazione di una politica turistica all'estero e vigilanza sull'attività dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

### Art. 3.

#### *(Ruoli organici)*

I ruoli ad esaurimento del Ministero del turismo e dello spettacolo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e il relativo personale viene inquadrato, con le modalità indicate nel comma successivo, nei ruoli organici del Ministero, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita. Il personale stesso è collocato in detti ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che ad esso spetta secondo l'anzianità maturata nella qualifica già ricoperta.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, le norme necessarie per il riassetto dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, avuto riguardo alle effettive esigenze dei servizi e nei limiti dell'attuale consistenza numerica complessiva dei ruoli indicati al comma precedente.

## Art. 4.

*(Incarichi esterni)*

Per l'esercizio delle competenze indicate al precedente articolo 2, il Ministero può avvalersi della collaborazione professionale di docenti universitari ed altri qualificati esperti, attraverso l'affidamento di incarichi di durata non superiore a tre anni.

Gli incarichi di cui sopra non sono cumulabili e possono essere rinnovati solo in presenza di riconosciute esigenze di natura tecnico-scientifica.

## Art. 5.

*(Intervento finanziario aggiuntivo)*

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, lo Stato conferisce alle Regioni contributi, da ripartire con le modalità ed i criteri previsti dagli articoli 14 e 15 della stessa legge, per complessive lire 900 miliardi, di cui lire 300 miliardi per l'anno 1986.

Per gli anni 1987 e 1988 l'importo dei contributi sarà determinato con apposite norme da inserire nella legge finanziaria relativa a ciascun anno.

## Art. 6.

*(Piano turistico nazionale)*

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dai seguenti:

« Il Comitato approva, nel termine di sessanta giorni, il piano turistico nazionale elaborato dalla Direzione generale per lo sviluppo turistico entro il mese di marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento.

Il piano deve contenere:

a) l'indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, con particolare ri-

ferimento all'attivazione della domanda ed alla riqualificazione dell'offerta:

b) l'individuazione degli strumenti legislativi, amministrativi e finanziari utilizzabili, da parte delle singole figure soggettive pubbliche, per il raggiungimento degli obiettivi indicati *sub a)*;

c) la previsione delle spese e delle procedure necessarie all'attivazione di tali strumenti.

Tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel piano, le Regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge ».

#### Art. 7.

*(Norma di attuazione)*

Entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i relativi procedimenti si riferiscono, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, emana le direttive ai comitati provinciali prezzi per il raggiungimento degli accordi relativi alle tariffe dei servizi ricettivi praticati nelle strutture di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

#### Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive annue lire 300 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.